



COMUNE DI BOVEZZO

(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 23 del 22/03/2010

Publicato in data 09/04/2010

Ripubblicato in data 05/05/2010

Entrato in vigore in data 22/05/2010

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto da:

- **D.Lgs. 31.3.1998 n.114;**
- **D.G.R. del 3/12/2008** - Determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche.
- **Legge Regionale 2/2/2010 n. 6** – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
- **Direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 : RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 L.R. 2 febbraio 2010 n. 6.
2. L'attività può essere svolta su qualsiasi area purché in forma itinerante o su posteggi dati in concessione. Verranno individuate successivamente, con ordinanza sindacale, le aree e le vie in cui, per motivi di viabilità, di traffico e di sicurezza, non verrà consentito il commercio ambulante.
3. L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.
4. La concessione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile.
5. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

ART. 2 : VERIFICA ANNUALE

1. Il Responsabile del settore commercio e polizia locale, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente con le modalità previste dalla normativa regionale, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia.

ART. 3 : CARTA D'ESERCIZIO

1. La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi.
2. E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante.
3. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.

ART. 4 : CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

1. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 21/10/2009 è stata istituita la “Consulta del Commercio” che ha competenza anche in materia di commercio su aree pubbliche.
2. E' obbligatoriamente sentita in relazione alla:
 - programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari);
 - determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero dei posteggi;
 - istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato e delle fiere;
 - definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;
 - predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

ART. 5 : RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento al testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (L.R. n.6/2010) ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

ART. 6 : ABROGAZIONE

1. Con l'approvazione del presente regolamento, s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

TITOLO II

MERCATO

ART. 7 : TIPOLOGIA

1. Il mercato si svolge con cadenza settimanale nel corso di tutto l'anno solare, nell'ambito dell'area attrezzata dal Comune, sita in piazzale Donatori di Sangue, al fine di consentire l'esercizio dell'attività, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

ART. 8 : GIORNI ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge nella giornata di lunedì osservando l'orario di vendita dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
2. Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita, con l'obbligo di lasciare il posteggio libero entro un'ora e mezzo dal termine dell'orario di vendita.
3. Qualora la giornata di mercato cada in una festività infrasettimanale il mercato sarà normalmente effettuato, con l'eccezione di Natale, Capodanno e Pasqua. In questi ultimi casi il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, potrà anticipare la data di svolgimento del mercato stesso.
4. Per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato ordinario, in giorni diversi ed ulteriori, rispetto alla cadenza normalmente prevista.
5. Nel mercato straordinario è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione di posteggio.
6. Il mercato in edizione straordinaria sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 60% degli operatori.
7. Non possono essere autorizzati più di 12 mercati straordinari nel corso dell'anno solare.

ART. 9 : LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONAMENTO ED ARTICOLAZIONE

MERCEOLOGICA

1. L'area complessiva del mercato di mq 1.012, così come definita dalla planimetria depositata presso gli uffici comunali, costantemente aggiornata e visionabile presso l'ufficio commercio, è strutturata in nr° 26 posteggi, così articolati:

- posteggio n° 2 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40,00 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento
- posteggio n° 3 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40,00 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento
- posteggio n° 4 di mt.9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento bambino
- posteggio n° 5 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40,00 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento
- posteggio n° 6 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40,00 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento
- posteggio n° 7 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40,00 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento
- posteggio n° 10 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: accessori abbigliamento
- posteggio n° 11 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non aliment.- tipologia: abbigliamento – biancheria intima
- posteggio n° 12 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento e accessori abbigliamento
- posteggio n° 14 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento e accessori abbigliamento
- posteggio n° 15 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. alimentare - tipologia: con allaccio alla rete elettrica: latticini/salumi
- posteggio n° 16 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: accessori abbigliamento / merceria
- posteggio n° 17 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: biancheria intima abbigliamento
- posteggio n° 19 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: calzature

- posteggio n° 20 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: piante/fiori
- posteggio n° 21 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: casalinghi/chincaglieria
- posteggio n° 22 di mt. 8,00 x mt. 4,00 = mq. 36 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento
- posteggio n° 23 di mt. 8,00 x mt. 4,00 = mq. 36 sett. non alimentare - tipologia: articoli tessili
- posteggio n° 24 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 settore alimentare – tipologia senza allaccio alla rete elettrica: frutta e verdura
- posteggio n° 26 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento
- posteggio n° 27 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: biancheria intima/abbigliamento
- posteggio n° 28 di mt. 9,00 x mt. 4,50 = mq. 40 sett. non alimentare - tipologia: abbigliamento
- posteggio n° 29 di mt. 8,00 x mt. 4,00 = mq. 36 sett. alimentare — tipologia senza allaccio alla rete elettrica: dolciumi
- posteggio n° 30 di mt. 7,00 x mt. 4,50 = mq. 31,50 sett. alimentare tipologia senza allaccio alla rete elettrica: latticini e salumi-
- posteggio n° 31 di mt. 11,00 x mt. 4,50 = mq. 49,50 sett. alimentare - tipologia: senza allaccio alla rete elettrica: frutta e verdura
- posteggio n° 1 di mt. 6 x mt. 4 = mq 24,00 riservato ai produttori agricoli.

ART. 10 : MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

ART. 11 : REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

ART. 12 : MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI

1. Entro il mese di Aprile, l'ufficio provvede ad aggiornare la situazione delle presenze temporanee nei mercati, mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate d'effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.
2. Successivamente, al 31/12 di ogni anno la situazione delle presenze temporanee nei mercati è aggiornata mediante cancellazione dei nominativi che nel corso dell'anno non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato.
3. I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari, sono assegnati, a partire dall'inizio dell'orario di vendita, e comunque entro le ore 8.30, agli operatori presenti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che, alla data del 31.12 dell'anno precedente, abbiano richiesto di essere inseriti nella graduatoria d'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel mercato.
4. Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto dei settori merceologici, con i seguenti criteri di priorità:
 - a) medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero;
 - b) maggior numero di presenze effettive;
 - c) anzianità di iscrizione nel registro imprese della CCIAA.
5. I posteggi assegnati ai produttori agricoli temporaneamente liberi sono assegnati agli operatori con i seguenti criteri di priorità:
 - a) operatori con maggior numero di presenze effettive
 - b) anzianità di iscrizione nel registro imprese della CCIAA.

ART. 13 : MODALITA' DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE DEGLI OPERATORI

1. Trascorso l'orario d'inizio vendite, e comunque entro le ore 8.30, gli agenti della Polizia Locale procedono alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.
2. Conclusa la giornata di mercato il responsabile del servizio procederà alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:
 - le assenze dei titolari di posteggio;
 - le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
 - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.

ART. 14 : MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE E SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. Qualora si proceda:
 - alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
 - al trasferimento dell'intero mercato in altra sede,la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, del settore alimentare e non alimentare, o al tipo di attrezzatura di vendita.
2. Nel caso la ristrutturazione del mercato comporti il trasferimento di un numero di posteggi inferiore al 20%, per la successiva riassegnazione è sentita la commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 15 : MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

1. Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione, carta d'esercizio e attestazione) in originale;
 - devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
 - devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati;
 - devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
 - devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
 - devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
 - non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
 - non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
 - non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;
 - possono, con le tende di protezione al banco di vendita superare, fino ad un massimo del 40%, la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;
 - possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
 - esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;
 - sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.

- In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

ART. 16 : DECADENZA E REVOCA DALLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, l'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio.
2. La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio nel territorio comunale che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e localizzato sentito il parere dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 17 : SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.
2. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 18 : SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. n. 6/2010 e che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda.

2. La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.
3. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturarla.
4. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto sub-ingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.
5. Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione nei tempi previsti dalla normativa regionale di cui sopra.
6. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.
7. Nelle operazioni di sub-ingresso, si dovrà inoltre prevedere:
 - a) il rispetto dei due settori (alimentare e non alimentare);
 - b) il diritto del subentrante a mantenere la categoria merceologica del posteggio acquisito;
 - c) la facoltà di poter cedere, nei posteggi N. 2-3-4-5-6-7-10-11-12-14-16-17-22-26-27-28, che presentano categorie merceologiche di abbigliamento, ritenute in eccedenza rispetto alla media provinciale e regionale, ad attività con tutte le categorie del settore;
 - d) il vincolo per la cessione, nei posteggi N. 15 – 19 - 20 – 21 – 23 – 24 – 29 – 30 – 31, che presentano categorie merceologiche valutate come scarsamente presenti rispetto alla media riscontrata a livello provinciale e regionale, ad attività con la medesima categoria merceologica.

ART. 19 : NORME IGIENICO SANITARIE

1. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nelle normative sanitarie vigenti oltre che nelle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART. 20 : CANONE OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

Il canone di pagamento dell'occupazione del posteggio da parte degli ambulanti autorizzati al mercato settimanale del lunedì, viene applicato ai sensi del vigente "Regolamento comunale per l'occupazione spazi e aree pubbliche e relativo canone" ed in base alle tariffe approvate con delibera di C.C. n. 74 del 21/12/1999 convertite in euro con delibera di G.C. n. 148 del 19/12/2001 (valide anche per le annualità successive).

Per gli ambulanti del settore alimentare che utilizzano l'energia elettrica fornita dal Comune, verrà applicata una tariffa annuale forfetaria determinata in base ai consumi ed al numero degli utilizzatori.

ART. 21 : SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (L.R. n. 6/2010), le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
2. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il responsabile del settore vigilanza può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario.
3. La recidiva avviene qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco dei dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. In caso di recidiva reiterata nei dodici mesi è disposta la decadenza del posteggio.

ART. 22 : MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato, attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.
2. La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale in collaborazione con l'Ufficio Commercio.
3. L'attività di vigilanza è esercitata dagli agenti della Polizia Locale.

ART. 23 : POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, è riservato nel mercato, nr° 1 posteggio, che può essere dato in concessione per il periodo stagionale relativo alle produzioni coltivate.
2. Allo stesso titolare può essere assegnato il posteggio non più di due volte nell'anno solare. In presenza di più domande relative allo stesso periodo, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali (a livello provinciale) e alla anzianità di presenza sul mercato.
3. I posteggi non utilizzati dai produttori agricoli sono assegnati per il solo giorno di non occupazione, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica con le stesse modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.

TITOLO III

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 24 : DEFINIZIONE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. n. 6/2010, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale.
2. L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove, questo, si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago.
3. Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di un'autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 25 : LIMITAZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.
2. Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
3. Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico- sanitarie.
4. E' fatto altresì divieto, di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla normativa regionale.
5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 mt. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 26 : ORARI

1. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

